ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' DI AGRARIA PRESSO LA REGIA UNIVERSITA' DI PALERMO

Art. 3 (Convenzione)

Alle spese di funzionamento si provvedera', oltreche' con il contributo annuo che sara' all'uopo stabilito dallo Stato, con i contributi annui qui sotto distinti:

Comune di Palermo: L. 100.000 (centomila);

Provincia di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila);

Consiglio provinciale dello corporazioni di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come dalle deliberazioni rispettivamente citate all'articolo precedente;

Ente di colonizzazione del latifondo siciliano: L. 250.000 (ducentocinquantamila) come da deliberazione in data 29 luglio 1941-XIX, n. 16, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con lettera in data 11 giugno 1941-XIX, n. 3105.

Versione in vigore dal 12 maggio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Facolta' di agraria presso la Regia universita' di Palermo
Estremi	Legge 24 marzo 1942, n. 354
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-facolta-di-agraria-presso-la-regia-universita-di/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it